

**Legge 27 maggio 1991, n. 176** <sup>(1)</sup>

**Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York  
il 20 novembre 1989** <sup>(2)</sup>

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.